

ALLEGATO

REGOLAMENTO DEL COLLEGIO REGIONALE MAESTRI DI SCI DELL'EMILIA-ROMAGNA

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Costituzione, funzioni e composizione del Collegio

1. A norma dell'art. 13 della legge quadro 8 marzo 1991 n. 81 e dell'art. 2 della L.R. 9 n. dicembre 1992, n. 43 è istituito il Collegio Regionale dei Maestri di Sci dell'Emilia-Romagna.

2. Il Collegio è l'organo di autodisciplina e di autogoverno della professione di Maestro di Sci e la sua finalità è quella di tutelare la categoria professionale di tutti gli iscritti e garantire la qualità delle prestazioni a favore degli utenti.

3. In particolare il Collegio oltre ad adempiere tutti gli altri compiti ad esso demandati dalla Legge Quadro 8 marzo 1991 n. 81 e dalla L.R. 9 n. dicembre 1992, n. 43, ha il compito di:

- a) esercitare, sotto la vigilanza della Regione le funzioni inerenti alla custodia dell'Albo Professionale della categoria e quelle relative al potere disciplinare nei confronti degli iscritti;
- b) vigilare sull'esercizio dell'attività di Maestro di Sci;
- c) collaborare con le competenti autorità regionali per migliorare le condizioni professionali degli iscritti.

3. Il Collegio si compone:

- a) dei Maestri di Sci iscritti nell'Albo professionale;
- b) dei Maestri di Sci residenti in Emilia-Romagna che, per motivi di anzianità o di invalidità hanno cessato l'attività.

4. Questi ultimi, che costituiscono la categoria degli "Emeriti", sono considerati membri di diritto e svolgono funzione meramente consultiva, senza diritto di voto.

Art. 2 La professione di Maestro di Sci ed aree di esercizio dell'attività

1. Ai sensi dell'art. 2 della legge quadro 8 marzo 1991, n. 81, è Maestro di Sci chi insegna professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole ed a gruppi di persone, le tecniche sciistiche in tutte le sue specializzazioni, esercitate con qualsiasi tipo di attrezzo, su piste da sci, percorsi di sci fuoripista ed escursioni con gli sci che non

comportino difficoltà richiedenti l'uso di tecniche e materiali alpinistici, quali corda, piccozza e ramponi.

2. Le aree sciistiche ove è previsto lo svolgimento dell'attività dei Maestri di Sci sono individuate e delimitate dalla Regione Emilia-Romagna.

Art. 3 Titolo ed esercizio professionale

1. Nessuno può assumere il titolo di Maestro di Sci, né esercitarne le funzioni se non è iscritto nell'Albo Professionale.

2. Per l'esercizio della professione di Maestro di Sci occorre:

- a) essere in possesso dell'abilitazione prevista ai sensi dell'art. 6 della Legge quadro 8 marzo 1991, n. 81
- b) essere iscritto nell'apposito Albo tenuto, sotto la vigilanza della Regione, dal rispettivo Collegio Regionale.

3. Il mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 2 comporta le conseguenze di legge.

Art. 4 Regolamento del Collegio

1. Funzione del Regolamento è quella di disciplinare l'attività del Collegio. Esso viene adottato dall'Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo ed approvato dalla competente Autorità Regionale.

2. Ogni eventuale modifica al presente Regolamento potrà essere apportata previa delibera dell'Assemblea Straordinaria salvo modifiche ed integrazioni previste per legge.

TITOLO 2 - ORGANI DEL COLLEGIO E LORO FUNZIONI

Art. 5 Organi del Collegio

1. Sono Organi del Collegio:

- 1) l'Assemblea;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente.

2. Il Collegio è affiancato da altri Organi quali:

- 1) il Segretario;
- 2) il Vice Presidente;
- 3) il Tesoriere;
- 4) il Revisore dei conti;
- 5) il Consiglio Allargato.

Art. 6 Anno finanziario

L'anno finanziario del Collegio inizia il primo di agosto e termina il trentuno luglio; il bilancio della gestione finanziaria deve essere chiuso dal Consiglio Direttivo e controllato dai Revisori dei Conti entro sessanta giorni dal termine dell'anno finanziario.

Art. 7 Assemblea dei membri del Collegio

1. L'assemblea è formata da tutti i membri del Collegio.
2. Normalmente la data di convocazione è determinata dal Consiglio Direttivo, ma può anche essere decisa autonomamente dal Presidente, secondo le modalità abituali.
3. L'Assemblea è convocata mediante avviso spedito per posta almeno 10 giorni prima oppure, qualora i Membri del Collegio siano più di mille, può essere semplicemente pubblicata sull'"Organo Ufficiale" del Collegio stesso qualora istituito.
4. Tale organo ufficiale deve essere consultabile per via telematica.
5. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza nonché dell'elenco degli argomenti da trattare.
6. Nel caso in cui l'Assemblea sia chiamata ad eleggere il Consiglio Direttivo o i membri del Collegio Nazionale, la convocazione dovrà avvenire nei 15 giorni precedenti la scadenza del Consiglio o la scadenza della nomina dei membri del Collegio Nazionale.
7. L'avviso di convocazione deve essere firmato dal Presidente o, in caso di impedimento, dal Vice Presidente.
8. L'Assemblea può essere convocata in via Ordinaria ed in via Straordinaria a seconda degli argomenti da trattare.
9. L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà dei propri membri, ed in seconda convocazione, dopo che sia trascorsa almeno un'ora dalla chiusura della prima, qualunque sia il numero degli intervenuti.
10. L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti.
11. Il Presidente e il Segretario del Collegio fungono da Presidente o da segretario dell'Assemblea.

Art. 8 Assemblea Ordinaria

1. L'Assemblea Ordinaria si riunisce una volta all'anno, entro i centoventi giorni dalla fine dell'anno finanziario, per discutere i problemi dell'ordine del giorno.
2. Sono compiti dell'Assemblea Ordinaria:
 - a) adottare il Regolamento del Collegio;
 - b) approvare annualmente il bilancio finanziario;

- c) stabilire le linee generali di gestione economica e disciplinare che dovranno essere seguite dal Consiglio Direttivo;
- d) pronunciare pareri su questioni non all'ordine del giorno che vengano sottoposte da almeno un quinto dei componenti l'Assemblea stessa;
- e) pronunciare pareri sull'accettazione dei membri del Consiglio Allargato loro proposti dal Consiglio Direttivo.

Art. 9 Assemblea Straordinaria

1. L'Assemblea Straordinaria si riunisce ogni qualvolta venga convocata dal Presidente, per delibera del Consiglio Direttivo, o per specifica richiesta scritta dei Revisori dei Conti e di almeno un quinto dei membri del Collegio.

2. Se il Presidente non provvede entro 60 gg l'Assemblea può essere convocata dall'Organo di Vigilanza della Regione Emilia-Romagna.

3. Sono compiti dell'Assemblea Straordinaria:

- a) apportare modifiche al Regolamento
- b) eleggere il Consiglio Direttivo
- c) eleggere i revisori dei Conti
- d) eleggere il membro regionale da inviare al Collegio Nazionale
- e) revocare, per gravi motivi, il mandato gestionale al Consiglio Direttivo in carica con l'eventuale intervento dell'Organo di Sorveglianza della regione Emilia-Romagna.

Art. 10 Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo del Collegio è composto da 9 membri se gli iscritti all'Albo sono meno di 500 e da 15 se gli iscritti sono più di 500: in esso è assicurata la presenza di almeno un membro per ogni specialità legalmente riconosciuta.

2. Sono eleggibili i Maestri di sci che abbiano almeno 3 anni di anzianità nell'Albo professionale della Regione Emilia-Romagna.

3. Il Consiglio Direttivo resta in carica quattro anni ed i singoli membri possono essere rieletti.

4. Il Collegio Direttivo è eletto, ai sensi dell'art. 9 del presente Regolamento, dai membri del Collegio Regionale, riuniti in Assemblea Straordinaria.

5. La votazione viene espressa per schede prestampate su cui sono elencati i nomi dei candidati: ogni maestro può indicare un numero di Consiglieri non superiore ai 2/3 delle persone da eleggere.

6. La votazione è effettuata direttamente in Assemblea e non sono ammesse deleghe.

7. I componenti del Consiglio Direttivo sono eletti con votazione espressa per schede prestampate su cui sono elencati i nomi dei candidati: ogni maestro può indicare un numero di Consiglieri non superiore ai 2/3 delle persone da eleggere.

8. Al termine delle operazioni di voto, regolate dal vice Presidente anziano e dal Segretario, il Presidente dichiara chiusa la votazione e dà inizio alle operazioni di scrutinio assistito da due scrutatori scelti dall'Assemblea fra gli elettori presenti.

9. Le operazioni di scrutinio si effettuano nello stesso luogo dove si sono svolte le elezioni.

10. Ultimato lo scrutinio viene compilato un verbale con il risultato delle elezioni, sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dai due scrutatori.

11. Il Presidente proclama immediatamente i risultati e ne dà subito atto all'Assemblea, al Collegio Nazionale ed alla Regione Emilia-Romagna disponendone altresì la pubblicazione sull'Organo ufficiale del Collegio Regionale, qualora esistente.

12. In caso di candidati con uguale numero di voti è preferito il candidato più anziano per iscrizione nell'Albo e tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione il maggiore di età.

Art. 11 Cariche del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio elegge nel suo interno il Presidente, uno o due vice Presidenti, il Segretario Generale ed il Tesoriere.

2. Le cariche di Vice Presidente e di Segretario generale o Tesoriere sono cumulabili quando il Consiglio è composto di nove membri.

3. L'elezione è valida quando raggiunge la maggioranza assoluta dei voti dei componenti il Consiglio.

4. Le votazioni elettive possono essere fatte per alzata di mano, esistendo la volontà unanime dei presenti, oppure a scrutinio segreto.

Art. 12 Funzioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo, oltre a quelle demandate dalla legislazione nazionale e regionale vigente, ha le seguenti attribuzioni:

- a) vigila per l'osservanza delle leggi professionali e di tutte le altre disposizioni che hanno rapporto con la professione stessa;
- b) cura la tenuta dell'Albo Professionale provvedendo alle iscrizioni ed alle cancellazioni previste dal presente Regolamento;

- c) decide sui casi dubbi di validità dell'abilitazione all'esercizio della professione di Maestro di sci, sia per l'iscrizione iniziale all'Albo che per le conferme triennali;
- d) delibera i provvedimenti disciplinari previsti dalla legislazione vigente anche in relazione ai casi di interdizione penale;
- e) concede deleghe a dei consiglieri particolarmente esperti in determinati campi
- f) nomina delle commissioni con incarichi specifici i cui membri possono essere scelti tra tutti gli iscritti all'Albo, tutte le Commissioni sono presiedute da un membro del Consiglio Direttivo;
- g) designa i rappresentanti del Consiglio presso enti ed organizzazioni di carattere regionale o locale;
- h) delibera le convocazioni dell'Assemblea;
- i) i) provvede alla gestione finanziaria ed a quant'altro sia necessario per il conseguimento dei fini del Collegio
- l) stabilisce la quota annuale e la quota iniziale di iscrizione all'Albo nonchè la quota annuale per i membri aggregati;
- m) rilascia le certificazioni richieste dagli interessati, e tra queste il tesserino di appartenenza all'Albo;
- n) stabilisce le tariffe professionali che debbono essere applicate dai Maestri di Sci operanti in Emilia-Romagna e provvede a comunicarle agli enti competenti della Regione e delle Province interessate;
- o) esprime il proprio parere alla Regione Emilia-Romagna per il riconoscimento delle Scuole di Sci e per la loro verifica annuale;
- p) collabora con la Regione Emilia-Romagna per l'organizzazione dei corsi di formazione degli aspiranti Maestri di Sci, nonchè dei corsi di aggiornamento degli stessi;
- q) esprime il proprio parere alla Regione Emilia-Romagna per la nomina delle commissioni d'esame per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio della professione di Maestro di sci;
- r) riconosce in accordo con la Regione Emilia-Romagna, le specializzazioni da evidenziare sul documento di abilitazione alla professione di Maestro di sci;
- s) interviene, su richiesta delle parti, per dirigere le controversie che possono sorgere in funzione dell'esercizio professionale tra gli iscritti all'Albo ovvero tra questi e le Scuole di Sci.

Art.13 Riunioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario, comunque almeno una volta ogni due mesi e deve altresì convocarlo quando ne sia fatta richiesta dal 50% più uno dei componenti.

2. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite quando ne è presente la maggioranza dei Consiglieri; le

deliberazioni sono prese con la maggioranza dei votanti. Il verbale delle riunioni redatto dal Segretario Generale sotto la direzione del Presidente, successivamente viene sottoscritto dal Presidente e al Segretario stesso.

Art. 14 Decadenza dalla carica di Consigliere

Dalla carica di Consigliere si decade per:

- a) assenza senza giustificati motivi a tre riunioni consecutive;
- b) dimissioni;
- c) decesso.

Art. 15 Sostituzione dei Consiglieri decaduti dalla carica

1. Le vacanze consiliari vengono sostituite per surroga.
2. Qualora l'elenco dei votanti sia esaurito il Presidente deve convocare entro sei mesi un'Assemblea Straordinaria per eleggere i membri mancanti e fino ad allora il Consiglio Direttivo opera in sottonumero con tutte le sue competenze.
3. I nuovi eletti rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio in corso.

Art. 16 Scioglimento del Consiglio Direttivo

1. Qualora il Consiglio Direttivo non sia in grado di funzionare (mancata convocazione dell'Assemblea Straordinaria richiesta a un quinto degli iscritti al Collegio, mancata integrazione del Consiglio sotto numero, ecc..) o ricorrano altri gravi motivi la Giunta della Regione Emilia-Romagna può sciogliere il Consiglio e convocare un'Assemblea Straordinaria per effettuare delle nuove elezioni.
2. In tale periodo le funzioni di ordinaria amministrazione sono svolte dal Presidente e dal Segretario Generale oppure, se questi sono inefficienti, dal Vice Presidente con maggiore Anzianità e dal Tesoriere.

Art. 17 Il Presidente del Collegio

1. Il Presidente è il legale rappresentante del Collegio in qualsiasi situazione abbia a verificarsi ed esercita le attribuzioni a lui conferite dal presente Regolamento.
2. Il Presidente sottoscrive le tessere di riconoscimento per l'iscrizione all'Albo professionale e ne sancisce la restituzione nei casi di intervenuta necessità.
3. Il Presidente in casi di forza maggiore, può delegare delle proprie funzioni ad un Vice Presidente o ad uno dei Vice Presidenti eletti dal Consiglio Direttivo.

4. Di tale delega, che dovrà risultare da documentazione scritta, dovrà essere data comunicazione al Consiglio Direttivo nella riunione immediatamente successiva.

5. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta. Rimane in carica per 4 anni e può essere rieletto.

Art. 18 Funzioni del o dei vice Presidente del Collegio

Il o i Vice Presidenti, in ordine di anzianità professionale, hanno la funzione di sostituire il Presidente impedito con delle deleghe specifiche e temporanee.

Art. 19 Funzioni del Segretario Generale del Collegio

1. Il Segretario generale ha la funzione di collaborare all'attività del Presidente organizzando il funzionamento della segreteria.

2. In particolare il Segretario deve coordinare la tenuta dell'Albo professionale controllando le iscrizioni, le cancellazioni, le sospensioni e le radiazioni; deve predisporre il materiale necessario alle riunioni del Consiglio Direttivo e deve organizzare le Assemblee del Collegio.

Art. 20 Funzioni del Tesoriere

1. Il tesoriere segue la tenuta della contabilità amministrativa, coordina l'attività dei Revisori dei Conti ed esegue i pagamenti autorizzati dal Presidente.

Art. 21 Consiglio Allargato

1. Il Consiglio Allargato ha funzioni consultive e viene convocato dal Presidente del Collegio ogni qualvolta siano da discutere argomenti di particolare rilevanza.

2. Si compone dei Direttori delle Scuole di Sci riconosciute dalla Regione Emilia-Romagna e da un rappresentante dei Maestri di Sci che eserciti la professione in modo autonomo.

3. Il Consiglio Allargato può essere aggiornato ogni anno in funzione delle posizioni contingenti dei Direttori di Scuola.

4. I Direttori di Scuola possono di volta in volta delegare per scritto un proprio Maestro rappresentante.

Art. 22 Revisori dei Conti

I Revisori dei Conti sono tre membri effettivi ed un membro supplente che vengono eletti dall'Assemblea Straordinaria: i Revisori dei Conti restano in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo a cui sono stati affiancati.

2. I Revisori dei Conti hanno funzioni di controllo sulla contabilità del Collegio e devono approvare il bilancio annuale prima della presentazione all'Assemblea Ordinaria.

3. I Revisori dei Conti riferiscono le proprie deduzioni contabili all'Assemblea: in casi particolarmente gravi possono rivolgersi alla Giunta della Regione Emilia-Romagna che deciderà in merito.

TITOLO 3 - ALBO PROFESSIONALE

Art. 23 Istituzione dell'Albo

E' istituito per legge, in ogni Regione, l'Albo dei Maestri di Sci che riunisce tutti i Maestri che intendono esercitare la professione nel territorio della Regione Emilia-Romagna.

Art. 24 Tenuta e trasmissione agli Organi competenti

1. Il Consiglio Direttivo della Regione deve esercitare tutte le funzioni inerenti alla tenuta dell'Albo ivi compresa la sua trasmissione ai Tribunali di competenza nonchè al Consiglio Direttivo del Collegio Nazionale.

2. All'inizio di ogni anno il Consiglio Direttivo provvede alla revisione dell'Albo ed alle occorrenti variazioni verificando altresì che gli iscritti siano in regola con il versamento delle quote annuali di iscrizione.

3. Qualora la revisione accerti il difetto dei titoli e requisiti in base ai quali fu disposta l'iscrizione, è disposta la cancellazione.

4. L'Albo riveduto, è comunicato, a cura del Consiglio Direttivo ai competenti organi di controllo.

Art. 25 Divieto di iscrizione in più Albi Professioni dei Maestri Sci

1. E' fatto divieto ai Maestri di Sci della Regione Emilia-Romagna di essere contemporaneamente iscritti nell'Albo Professionale di altre Regioni, pena l'adozione di provvedimenti disciplinari.

2. E' equiparata all'iscrizione anche l'adesione in qualità di "membri onorari".

Art. 26 Trasferimento di Albo Professionale

1. Modalità e condizioni per il trasferimento sono indicate dall'art. 6 della L.R. 9 dicembre 1993, n. 42 e dal presente Regolamento.

2. Il Professionista può chiedere il trasferimento dell'iscrizione all'Albo di altra Regione nella quale intende svolgere la propria attività, purchè non si trovi sospeso dall'esercizio professionale

o sottoposto a procedimento penale o a procedimento per l'applicazione di una misura di sicurezza.

3. Il Professionista deve dare comunicazione scritta della propria intenzione a trasferirsi al Consiglio Direttivo dell'Albo professionale di provenienza. Quest'ultimo dovrà, su richiesta scritta, informare il Consiglio Direttivo dell'Albo di destinazione dell'eventuale esistenza, a carico del Professionista, di situazioni di morosità e, in presenza di motivate cause, potrà chiedere anche la sospensione dell'atto di trasferimento.

4. In caso di trasferimento il Professionista sarà tenuto a corrispondere la quota di iscrizione, sia all'Albo di provenienza che a quello di destinazione.

5. Il trasferimento non interrompe l'anzianità di iscrizione.

Art. 27 Anzianità di iscrizione all'Albo Professionale

1. L'anzianità di iscrizione decorre dalla data in cui è stato emesso l'atto formale di iscrizione all'Albo (rilevabile sulla tessera di riconoscimento).

2. In caso di trasferimento da un Albo Regionale ad un altro, è riconosciuta al Maestro di Sci la stessa anzianità posseduta presso l'Albo professionale di provenienza.

3. In caso di sospensione, per qualsiasi motivo, una volta decorsi i termini la riammissione avviene d'ufficio e l'anzianità di iscrizione decorre dalla data di emissione dell'atto formale originario dedotto il periodo di sospensione.

4. Coloro che sono stati cancellati dall'Albo, una volta ottenuta la riabilitazione, possono su domanda ottenere una nuova iscrizione all'Albo e l'anzianità di iscrizione decorre dall'emissione del nuovo atto formale.

Art. 28 Requisiti per l'iscrizione

1. L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli Albi e la tenuta dei medesimi è demandata al Consiglio Direttivo.

2. Per l'iscrizione all'Albo dei Maestri di Sci è necessario:

- 1) essere cittadino italiano o di altro Stato dell'Unione europea;
- 2) aver compiuto la maggiore età;
- 3) avere la residenza in Italia o in altro stato dell'Unione europea;
- 4) essere di condotta specchiatissima; non aver cioè riportato condanne penali che comportino l'interdizione anche temporanea, dalla professione salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
- 5) aver conseguito l'abilitazione tecnico-didattico-culturale all'esercizio della professione.

3. Non possono conseguire l'iscrizione i Maestri di Sci che abbiano riportato una delle condanne o delle pene accessorie o si trovino sottoposti ad una delle misure di sicurezza che, a norma dell'art. 34.2 darebbero luogo alla radiazione dall'Albo.

Art. 29 Procedimento per l'iscrizione

1. La domanda di ammissione all'Albo, corredata da tutta la documentazione comprovante il possesso dei requisiti stabiliti dalla legge ed indicati all'art. 28 deve essere redatta in carta legale, secondo fac-simile predisposto, e consegnata al Collegio della Regione nel cui territorio il Maestro di Sci intende esercitare la propria attività.

2. Entro 60 giorni dalla ricezione della domanda, il Consiglio Direttivo, che è l'Organo del Collegio esclusivamente competente ad emettere il provvedimento di iscrizione, deve accertare la sussistenza delle condizioni richieste ed entro i successivi 15 giorni, dovrà comunicare la sua decisione al richiedente.

3. Qualora entro il suddetto termine il predetto Consiglio Direttivo non avesse provveduto sulla domanda, l'interessato può presentare ricorso al Consiglio Direttivo Nazionale entro 10 giorni dalla scadenza di tale termine.

4. Nel caso in cui non venga accolta la domanda di iscrizione il Consiglio Direttivo deve convocare l'interessato onde possa fornire le proprie giustificazioni ed assegnargli un termine, non inferiore a 10 giorni, per la formulazione di propri chiarimenti e per l'eventuale produzione di ulteriore documentazione.

5. Qualora poi, successivamente, il Consiglio Direttivo deliberi di respingere la domanda di iscrizione, la deliberazione deve essere notificata all'interessato e al Consiglio Direttivo Nazionale.

6. Avverso la deliberazione può essere presentato ricorso nei modi e termini previsti al successivo titolo 5°.

Art. 30 Autorizzazione all'esercizio temporaneo in Regioni diverse da quelle di iscrizione all'albo

1. In casi particolari, ai sensi dell'art. 6, commi 3 e 4 della L.R. 9 dicembre 1993, n. 42, potrà essere autorizzato, dietro espressa richiesta degli interessati, l'esercizio temporaneo dell'attività in regioni diverse da quelle di iscrizione all'Albo.

2. Qualora venga meno il carattere di eccezionalità e temporaneità dell'esercizio della professione nella Regione Emilia-Romagna e/o fuori dalla Regione, l'interessato iscritto nella Regione Emilia-Romagna è tenuto a richiedere il trasferimento, pena l'adozione di un provvedimento disciplinare ai sensi dell'art. 25 del presente Regolamento.

Art. 31 Autorizzazione all'esercizio temporaneo dell' Attività di Maestri di Sci Stranieri

Previa richiesta al Collegio regionale dei maestri di sci, l'esercizio temporaneo dell'attività di Maestri di Sci stranieri nel territorio della Regione Emilia-Romagna è autorizzato ai sensi e nel rispetto dell'art. 12 della Legge Quadro 8 marzo 1991 n. 81 e dell'art. 6 comma 4 della L.R. 9 dicembre 1993, n. 42 e deve avere durata di 30 giorni consecutivi.

Art. 32 Ammissione all'Albo - validità dell'iscrizione e successivi adempimenti

In caso di accoglimento della domanda di iscrizione all'Albo, la cui validità è fissata ai sensi dell'art. 11 Legge Quadro 81 del 1991 in anni tre, il Professionista deve provvedere ad alcuni adempimenti, ed in particolare:

- 1) pagare la quota di iscrizione fissa stabilita dal Consiglio Direttivo;
- 2) pagare la quota di iscrizione annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;
- 3) pagare il contributo annuale da devolvere a favore del Collegio Nazionale;
- 4) partecipare ai corsi di aggiornamento organizzati dalla Regione con la collaborazione degli Istruttori nazionali;
- 5) comunicare tutte le eventuali modificazioni nelle notizie fornite al momento della presentazione della domanda di ammissione, ivi compresa la modifica della propria residenza, domicilio o recapito, e numero telefonico;
- 6) essere iscritto al solo Albo regionale dei Maestri di Sci dell'Emilia Romagna.

Art. 33 Contribuzioni

1. Per assolvere le sue funzioni il Collegio Regionale stabilisce annualmente, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese del Collegio due tipi di contribuzioni:

- 1) un contributo iniziale quale quota di iscrizione dovuto da tutti gli iscritti;
- 2) un contributo annuale, non richiesto agli "Emeriti" ;

2. E' inoltre previsto un terzo contributo a favore del Collegio Nazionale dei Maestri di Sci, il cui ammontare sarà indicato da quest'ultimo (ai sensi della legge Quadro 8 marzo 1991 n. 81 art. 16, lett. g.)

Art. 34 Sospensione e Cancellazione dall'Albo Professionale

1. La sospensione dall'Albo è pronunciata dal Consiglio Direttivo per i seguenti motivi:

- 1) motivi disciplinari;
- 2) condanna penale con interdizione temporanea;
- 3) temporanea inabilità medico-sanitaria;
- 4) mancata frequenza ai corsi di aggiornamento professionale, salvo che questa, imputabile a gravi e comprovati motivi non sia stata autorizzata dal Consiglio Direttivo;

- 5) morosità al pagamento della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;
- 6) morosità nel pagamento della quota annuale da devolvere al Collegio Nazionale.

2. La cancellazione dall'Albo è pronunciata dal Consiglio Direttivo per i seguenti motivi:

- 1) su domanda;
- 2) per decesso;
- 3) per trasferimento ad Albo Professionale di altra Regione;
- 4) per trasferimento della residenza in uno Stato extracomunitario;
- 5) per provvedimento disciplinare;
- 6) quando sia venuto a mancare uno dei requisiti indicati dall'Art. 28;
- 7) quando il professionista non osservi l'obbligo dell'iscrizione ad un solo Albo Regionale;
- 8) per condanna penale con interdizione permanente;
- 9) per mancata frequenza ai corsi di aggiornamento per tutta la durata di validità dell'iscrizione;
- 10) per morosità nel pagamento della quota annuale protrattasi per tutta la durata di validità dell'iscrizione.

3. La cancellazione, salvo che non avvenga dietro espressa richiesta dell'iscritto, può essere pronunciata solo dopo aver sentito l'interessato.

4. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo in materia di cancellazione sono notificate entro 15 giorni all'interessato.

5. L'interessato può presentare ricorso al Consiglio Direttivo Nazionale nel termine di 30 giorni dalla notificazione.

6. Il ricorso preposto dall'interessato ha effetto sospensivo.

7. Il Maestro di Sci cancellato dall'Albo a termini del presente articolo, ha diritto di esservi nuovamente iscritto qualora dimostri la sussistenza dei titoli e requisiti in base ai quali venne originariamente iscritto, nonché la eventuale cessazione dei fatti che hanno causato la cancellazione.

Art. 35 Rinnovo dell'iscrizione all'Albo Professionale

1. L'efficacia dell'iscrizione nell'Albo Professionale è di tre anni, decorsi i quali i Maestri di Sci interessati dovranno provvedere alla reinscrizione.

2. I requisiti per la reinscrizione, oltre a quelli di cui all'art. 28 sono:

- 1) aver frequentato i corsi di aggiornamento professionale
- 2) aver regolarmente pagato la quota di iscrizione annuale o comunque sanato le eventuali morosità.

TITOLO 4 - PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Art. 36 Sanzioni disciplinari

I Maestri di Sci iscritti nell'Albo Professionale che si rendano colpevoli di violazione delle norme di deontologia professionale stabilite dal Collegio Nazionale ovvero dalle norme di comportamento previste dalla legislazione vigente, sono passibili delle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) ammonizione scritta
- b) censura
- c) sospensione dall'Albo da un mese ad un anno
- d) cancellazione

Art. 37 Iter di provvedimenti disciplinari

1. Il Consiglio Direttivo venuto a conoscenza della presunta colposità di un Maestro di Sci delega l'indagine alla Commissione Disciplina che, entro 30 giorni, deve riferire in via definitiva o interlocutoria; sentita la proposta di sanzione esposta dalla Commissione, il Consiglio a maggioranza assoluta dei componenti, delibera in merito ed entro 15 giorni deve segnalare il provvedimento all'interessato ed all'eventuale Scuola di sci di appartenenza.

2. In caso di sospensione dall'iscrizione all'Albo Professionale deve essere contemporaneamente ritirata la tessera di riconoscimento.

3. In caso di radiazione dall'Albo professionale deve essere ritirata la tessera di riconoscimento in via definitiva e ne deve essere data comunicazione alle organizzazioni ed alle autorità componenti.

TITOLO 5 - RECLAMI E RICORSI

Art. 38 Reclami contro le deliberazioni del Consiglio Direttivo

I reclami contro le deliberazioni del Consiglio Direttivo da parte di Maestri di Sci facenti parte del Collegio Regionale dell'Emilia-Romagna possono, su richiesta dell'interessato, essere presentati all'Assemblea notificandoli al Presidente almeno tre giorni prima della data di convocazione.

Art. 39 Reclami contro le deliberazioni del Collegio Regionale

I provvedimenti adottati dal Collegio Regionale, eccettuati quelli in materia disciplinare, sono definitivi e sono impugnabili solo dinanzi al competente organo di giustizia amministrativa.

Art. 40 Ricorsi contro i provvedimenti disciplinari

I ricorsi contro i provvedimenti disciplinari adottati dal Consiglio Direttivo Regionale devono essere presentati entro 30 giorni dalla notifica al Consiglio del Collegio Nazionale: la

presentazione del ricorso sospende, fino alla decisione, l'esecutività del provvedimento.

TITOLO 6 - SCUOLE DI SCI

Art. 41 Elenco regionale ed organico delle Scuole di sci

1. Le Scuole di Sci sono da intendersi come unità organizzative cui fanno capo più Maestri di Sci per esercitare l'attività in modo coordinato.

2. Le Scuole di Sci riconosciute dalla Regione Emilia-Romagna, che ne disciplina l'istituzione, sono iscritte in un apposito elenco che viene aggiornato ogni anno all'inizio della stagione invernale.

3. Le Scuole di Sci riconosciute nella Regione Emilia-Romagna debbono inviare ogni anno entro il 15 dicembre, al Collegio Regionale l'elenco dei Maestri di Sci iscritti nel proprio organico precisando i nomi del Presidente e del o dei Direttori.

4. Ogni Scuola di Sci è retta da propri regolamenti.

TITOLO 7 - TARIFFE PROFESSIONALI

Art. 42 Rispetto delle tariffe regionali

Il Consiglio Direttivo , sentito il Consiglio Allargato, deve ogni anno stabilire le tariffe professionali nei suoi vari massimi ammissibili: dette tariffe debbono essere rese note all'Assemblea ordinaria del Collegio e debbono essere comunicate agli Assessorati competenti della Regione Emilia-Romagna e delle province interessate.